

Check list controllo Marcatura CE

Documento	Uso	A cosa serve	Rischi in caso di assenza
Dichiarazione di Prestazione (DoP) Da compilare come da format obbligatorio di cui a Reg. Del. 574/14 Altri formati sono espressamente vietati <u>Le DoP sono obbligatoriamente da conservare per 10 anni e da esibire in caso di controllo</u>	Da consegnare al cliente	A dichiarare le prestazioni del prodotto al mercato	Assenza di Marcatura CE e quindi non idoneità del prodotto all'immissione sul mercato. Prodotto non conforme e quindi contratto passabile di annullamento (in caso di causa legale non si ha diritto al pagamento). Sanzione da 4.000 a 24.000 Euro. <u>Per quanto la DoP possa essere anche consegnata in ritardo o anche a seguito di controllo da parte della Guardia di Finanza in caso non vi sia la DoP è giustificato un controllo approfondito in azienda sulle procedure di Marcatura</u>
Targhetta di Marcatura CE (Label) Da compilare come da format obbligatorio di cui EN 14351-1 Appendice ZA Altri formati sono espressamente vietati <u>I Label sono obbligatoriamente da conservare per 10 anni e da esibire in caso di controllo</u>	Da consegnare al cliente (attaccato al prodotto, sull'imbocco del prodotto o sui documenti commerciali di trasporto DDT)	A dichiarare le prestazioni del prodotto al mercato	Assenza di Marcatura CE e quindi non idoneità del prodotto all'immissione sul mercato. Prodotto non conforme e quindi contratto passabile di annullamento (in caso di causa legale non si ha diritto al pagamento). Sanzione da 4.000 a 24.000 Euro. <u>Per quanto il Label possa essere anche consegnata in ritardo o anche a seguito di controllo da parte della Guardia di Finanza in caso non vi sia il Label è giustificato un controllo approfondito in azienda sulle procedure di Marcatura</u>

Prove iniziali di tipo (ITT)	Da conservare in azienda	Dare evidenza delle avvenute prove	Assenza delle condizioni base per la Marcatura CE. Tutti i prodotti eseguiti negli ultimi 10 anni sono considerati non conformi e quindi non idonei all'immissione sul mercato. Tutti i prodotti eseguiti negli ultimi 10 anni dovrebbero essere ritirati dal mercato Sanzione a partire dalla “forbice” compresa tra 4.000 e 24.000 Euro.
Le prove possono essere eseguite direttamente dal fabbricante o provenire da contratti di cascading. In caso di contratto di cascading è obbligatorio avere in azienda copia del contratto formalmente stipulato con il fornitore La conservazione è obbligatoria per 10 anni			<u>Non è possibile sanare la mancanza di ITT (diretti o in cascading) e quindi non vi è modo di risolvere la problematica una volta rilevata da un organo di controllo</u>
Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC) Il controllo produzione è sempre obbligatorio, con le seguenti differenze: <ul style="list-style-type: none">• produzione di serramenti normali → a cura del fabbricante senza interventi esterni• produzione di serramenti su via di fuga (porte antipanico) → obbligo di revisione annuale da parte di Ente Notificato	Da conservare in azienda Il controllo produzione deve essere conforme alle prescrizioni della EN 14351-1 e deve sempre essere formalizzato (o su supporto cartaceo o su supporto informatico)	Dare evidenza del fatto che la produzione è sotto controllo e che i prodotti immessi sul mercato sono sempre costanti e coerenti con il campione testato	Assenza delle condizioni base per la Marcatura CE. Tutti i prodotti eseguiti negli ultimi 10 anni sono considerati non conformi e quindi non idonei all'immissione sul mercato. Tutti i prodotti eseguiti negli ultimi 10 anni dovrebbero essere ritirati dal mercato Sanzione a partire dalla “forbice” compresa tra 4.000 e 24.000 Euro.

Note aggiuntive

- il “fabbricante” è colui che immette il prodotto sul mercato a proprio nome; anche in caso non si produca il serramento ma nel contempo non si dia evidenza di commercializzare prodotti di terzi si diviene automaticamente “fabbricanti”; il “fabbricante” è responsabile di redigere la DoP ed il Label e deve sempre essere provvisto di prove ITT (dirette o in cascading) ed avere stabilito in maniera formale il controllo di produzione FPC
- il “prodotto” deve essere completo in tutte le sue parti che ne influenzano la prestazione; quindi se si acquistano semilavorati privi di vetro (per esempio) e si installa il vetro si diviene “fabbricanti”
- anche in caso si commercializzi un prodotto (e si sia quindi “rivenditori”) si è responsabili del fatto che al cliente finale giungano le documentazioni di Marcatura CE (DoP e Label) e si deve tenere un archivio interno da esibire in caso di controllo; le sanzioni sono sostanzialmente simili a quelle del “fabbricante” (da 4.000 a 24.000 Euro)
- in caso si tratti di prodotti legati alle strutture o all'antincendio (le porte su via di fuga possono essere considerate presidi antincendio) le sanzioni salgono nella “forbice” tra i 10.000 ed i 50.000 Euro e si aggiunge la possibilità di reclusione fino a 6 mesi (se la cosa non configura maggior reato, come per esempio in caso di malfunzionamento di una porta su via di fuga che porti a danni alle persone nel qual caso si parlerà anche di “lesioni colpose”)
- i soggetti abilitati a controllare la corretta Marcatura CE, e quindi ad ispezionare l'azienda per verificare che tutte le documentazioni siano esistenti e conformi, sono sostanzialmente:
 - Guardia di Finanza
 - Consulenti d'Ufficio del Tribunale n(CTU) che, nel contesto di una causa legale, abbiano nel quesito la verifica della corretta Marcatura
- La Guardia di Finanza ha in essere un disciplinare di controllo piuttosto valido; in base a tale disciplinare verranno richiesti:
 - esibizione delle DoP emesse negli ultimi 10 anni (devono essere archiviate in ditta)
 - esibizione dei Label emessi negli ultimi 10 anni (devono essere archiviati in ditta)
 - esibizione delle prove sul prodotto (ITT) siano esse state fatte eseguire direttamente dal fabbricante o siano state acquisite in “cascading” (deve essere tutto in archivio)
 - esibizione del controllo produzione (FPC) e dimostrazione del fatto che esso viene costantemente gestito durante le fasi produttive (per mezzo dell'apposita documentazione)tale disciplinare può venire applicato anche da un CTU di Tribunale
- In assenza dell'esibizione dei documenti di cui sopra, fatto salvo il fatto che le DoP ed i Label possono essere redatti anche dopo l'esecuzione del controllo (in un tempo stabilito dall'autorità che esegue il controllo), si ha che:
 - in caso la cosa sia rilevata da un CTU di Tribunale, si perde la causa; se il Giudice dovesse applicare la legge correttamente dovrebbe comunicare la non conformità scoperta all'organo di controllo (Guardia di Finanza) per gli accertamenti del caso
 - in caso la cosa sia rilevata dalla Guardia di Finanza ne consegue un verbale con relativa sanzione; in caso la Guardia di Finanza dovesse applicare alla lettera la legge si avrebbe anche il sequestro di tutti i prodotti in fase di vendita, installazione, produzione ecc... senza possibilità di adeguamento degli stessi e quindi con relativa loro distruzione